



## CIRCOLARE N 26 DEL 15/11/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

<b>RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CPB: DECRETO IN GU</b>	
<p>È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267, il DL del 14 novembre 2024, n. 167 contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale nonché disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.</p> <p>L'articolo 1 del decreto riapre il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale.</p> <p>In particolare, la possibilità di aderire al concordato è ora riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti di cui agli articoli da 10 e 22 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.</p> <p>L'adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.</p> <p>I contribuenti dovranno presentare una dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento ex DPR 322/1998.</p> <p>Ai fini del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del DL 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP), l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.</p> <p>Il decreto contiene anche l'ampliamento della platea dei beneficiari del cosiddetto "bonus Natale", aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.</p>	<p>GU del 14 novembre 2024, n. 267, DL n. 167 del 14 novembre 2024</p> <p>Bonus Natale</p>
<b>LEGGE DI BILANCIO 2025: CAMBIA IL FRINGE BENEFIT SULLE AUTO AZIENDALI</b>	
<p>Dal 2025 ci saranno nuove modalità di tassazione dei veicoli aziendali e un nuovo approccio al sistema di calcolo del fringe benefit relativo alle auto assegnate ai dipendenti. Lo prevede la prossima legge di Bilancio in discussione alla Camera.</p>	

Con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di auto elettriche e plug-in, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il testo del disegno di legge di Bilancio 2025 prevede alcune significative modifiche alle modalità di tassazione delle auto aziendali. Stando alle prime indicazioni contenute nel D.D.L., le novità previste a partire dal prossimo anno potrebbero avere un impatto significativo sulla quantificazione del fringe benefit derivante dall'assegnazione di veicoli in uso promiscuo ai dipendenti. Si rammenta che per i modelli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1.07.2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit varia in base alle emissioni di CO2 e l'attuale sistema di tassazione è modulato su quattro fasce di emissioni con altrettante percentuali da applicare al costo espresso in euro/km secondo le tabelle Aci che distingue i vari marchi e modelli di veicolo, moltiplicabili per una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno.

Tale sistema è così articolato:

- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2);
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160;
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l'indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta fuori dal Comune di lavoro.

A riguardo, giova precisare che la determinazione del valore imponibile in riferimento al costo di percorrenza esposto nelle tabelle Aci costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione in modalità del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

Le novità previste dalla prossima legge di Bilancio, se dovessero essere approvate, comporterebbero il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione.

Più precisamente, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

- veicoli elettrici con tassazione al 10%;
- veicoli plug-in ibridi con tassazione al 20%;
- altri veicoli con tassazione 50%.

Tale criterio risulterebbe più conveniente, in termini di tassazione del fringe benefit, per quei dipendenti che si vedranno assegnare auto elettriche o plug-in, grazie all'abbattimento delle aliquote; tuttavia, la riduzione si verificherebbe anche per i veicoli con emissioni superiori a 190 g/km che paradossalmente passerebbero ad una tassazione del 50%, anziché l'attuale 60%.

Per tale motivo si può supporre che il testo subirà delle modifiche prima della definitiva approvazione della legge di Bilancio.

In ogni caso, le nuove modalità di determinazione del valore del fringe benefit saranno applicate ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani